

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DELEGA PER IL RITIRO DELL'INFORMATIVA (850.23.01.04)

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto/a		nato/a a	il
residente a		in via	n
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità, DICHIARA DI ESSERE			
☐ PADRE	☐ MADRE	Esercente la responsabilità genitorial	e sul minore:
(nome e cognome)		nato/a a	il
DELEGO			
Il /La Sig./Sig.ra (nome e cognome) nella sua qualità di altro genitore esercente la responsabilità genitoriale sul suddetto minore, ad accompagnare mio figlio/a alla visita medica in datae a ritirare per mio conto l'informativa consegnata dal medico al momento della visita. Allego alla presente una fotocopia fronte/retro del mio documento d'identità in corso di validità. NB: La visita sul minore potrà essere effettuata solo in presenza degli allegati richiesti e della corretta compilazione del presente modulo.			
Data e luogo			
Firma del o	delegante		Firma del delegato
☐ presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.			
I dati raccolti nel presente modulo di autocertificazione saranno trattati con le modalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03) ed utilizzati unicamente per le finalità connesse all'autocertificazione medesima.			



Spec. In Igiene e Org. Servizi Ospedalieri

Policlinico di Monza S.p.A.



INFORMATIVA AI GENITORI PER L'ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE PER I FIGLI MINORI DI ETÁ.

Gentili Genitori,

in base alle previsioni del Codice Civile, che qui di seguito verranno riportate, le decisioni di maggiore interesse per i figli - relative all'istruzione, all'educazione e alla salute - sono esercitate di comune accordo da entrambi i genitori, anche in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi. In situazioni di disaccordo, la decisione è rimessa al Giudice.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 c.c.). In questi casi il consenso dell'altro è considerato implicito.

CODICE CIVILE

Art. 155 e ss (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli)

Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'art.155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'art.155-bis.

Art. 155-bis c.c. Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'art. 155 c.c. La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenze distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle inclinazioni che i figli abbiano fornito.

Art. 316 (Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Art. 317 (Impedimento di uno dei genitori)

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dall'art. 155 e ss. c.c.



Policlinico di Monza

Gruppo Sanitario